



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

ORDINANZA N. 26/2000

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Termoli:

- VISTA** la propria Ordinanza N. 08/90 in data 13.07.1990 così come modificata ed integrata dall'Ordinanza N. 01/97 in data 16.01.1997;
- VISTO** il foglio n. OA/33223 in data 07.06.1983 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico con annesso la "Guida per il riconoscimento di ordigni esplosivi";
- VISTO** il foglio n. OA/32028 in data 05.06.1990 del precitato Alto Comando Periferico;
- VISTO** il foglio n. 3885 in data 23.05.1999 della Direzione Marittima di Ancona;
- RITENUTO** necessario aggiornare la predetta Ordinanza, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, inquadrando il ritrovamento di ordigni esplosivi in genere in maniera più adeguata al contesto operativa odierno;

ORDINA

- Articolo 1.** Chiunque rinvenga lungo gli arenili o nelle acque ricadenti nel Compartimento Marittimo di Termoli ordigni bellici esplosivi ovvero oggetti la cui natura, forma o dimensione possa indurre a ritenere che si tratti di un ordigno, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità Marittima di Termoli ovvero la più vicina stazione dell'Arma dei Carabinieri, del posto di Pubblica Sicurezza o Comando dei Vigili Urbani.
- Articolo 2.** Qualora nel corso di immersioni e/o lavori subacquei venissero rinvenuti ordigni bellici esplosivi o presunti tali, il ritrovatore deve immediatamente comunicare il luogo dell'avvistamento all'Autorità Marittima nonché segnalare lo stesso in modo da consentire l'individuazione da parte del personale preposto al brillamento/rimozione.
- Articolo 3.** Nel caso in cui venga avvistato un presunto ordigno bellico alla deriva, il Comandante dell'imbarcazione dalla quale è stato eseguito l'avvistamento è tenuto ad informare via radio a mezzo VHF – ch. 16 – l'Autorità Marittima di Termoli; lo stesso rimarrà nella zona dell'avvistamento, mantenendosi a distanza di sicurezza, fino all'arrivo di un mezzo navale della Capitaneria di Porto, che provvederà ad espletare le operazioni di competenza.

Articolo 4. Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio sospetti o intraveda un ordigno bellico impigliato nella rete, non ancora issata a bordo, deve adagiare delicatamente la rete sul fondo segnalandola con apposito gavitello ed informare tempestivamente l'Autorità Marittima, e comunque astenersi da qualsiasi iniziativa, senza la preventiva comunicazione a questa Autorità Marittima.

Articolo 5. Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio intraveda la presenza di un ordigno bellico nella propria rete da pesca, già issata a bordo ma non ancora aperta, deve:

- immobilizzare prontamente la rete in modo da mantenere fermo l'ordigno; evitare altresì che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione.
- In presenza di fumo, provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, indirizzando possibilmente verso lo stesso un getto di acqua continuo a bassa pressione.

In entrambi i casi il motopeschereccio dovrà avvicinarsi alla costa informando immediatamente l'Autorità Marittima. L'unità non potrà entrare in porto senza la preventiva autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto.

Articolo 6. Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio intraveda la presenza di un ordigno bellico fuoriuscito dalla propria rete da pesca e stazionante sul ponte di poppa, deve:

- impedirne il rotolamento bloccandolo con oggetti di legno o plastica o con degli stracci umidi evitando altresì che venga a contatto con fonti di calore o di vibrazioni.
- In presenza di fumo, provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, indirizzando possibilmente verso lo stesso un getto di acqua continuo a bassa pressione.

In entrambi i casi il motopeschereccio dovrà avvicinarsi alla costa informando immediatamente l'Autorità Marittima. L'unità non potrà entrare in porto senza la preventiva autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto.

Articolo 7. In ogni caso in cui un ordigno dovesse essere tratto a bordo, il Comandante del motopeschereccio è tenuto al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni di sicurezza:

- avvertire immediatamente la Capitaneria di Porto via radio VHF – ch. 16 o per telefono al numero blu d'emergenza 1530, segnalando altresì la posizione e l'eventuale presenza di altri pescherecci in zona.
- Informare le navi e/o i motopescherecci eventualmente presenti nelle vicinanze comunicando la propria posizione.
- Non maneggiare in alcun modo l'ordigno, né tentare di scrostarlo o comunque pulirlo allo scopo di identificarne il tipo.
- Non fare alcuna azione tesa a disfarsi definitivamente dell'ordigno.

Articolo 8. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Articolo 9. I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisce diverso e/o più grave reato e fatte salve in tal caso le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1213, 1231 del Codice della Navigazione.

Termoli, lì 23.06.2000

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Roberto IANNARELLI
(L'originale è stata firmata dal Comandante)